



# COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

Originale

## Deliberazione di Consiglio Comunale

(Numero 65 del 25-11-2013 )

**Oggetto:**

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 66 DEL 31.10.2012 - LEGGE 124/2013 ART. 2 BIS - APPLICAZIONE DELL'IMU ALLE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA RETTA-**

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 21:00 e seguenti, nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

<b>AMENTA GAETANO</b>	<b>P</b>	<b>BARBAGALLO LORETTA</b>	<b>P</b>
<b>TRINGALI EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>TRAPANI SEBASTIANO</b>	<b>P</b>
<b>MIANO SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>GAZZARA SEBASTIANO</b>	<b>P</b>
<b>ZOCCO ANTONINO</b>	<b>P</b>	<b>AMENTA EMANUELE</b>	<b>A</b>
<b>CULTRERA FABRIZIO</b>	<b>A</b>	<b>ZOCCO MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>CASCONE SEBASTIANO</b>	<b>P</b>	<b>CATALDI CORRADO</b>	<b>P</b>
<b>CASSARINO FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>RICUPERO GIUSY MARA</b>	<b>P</b>
<b>SAVARINO PIETRO</b>	<b>P</b>		

**Presenti N. 13 e Assenti N. 2**

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. **ZOCCO ANTONINO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consiglio Comunale.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune dott. **SPAGNA ANNA**.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è **Pubblica**.

**Il Presidente** propone a questo punto il prelievo del punto inserito con ordine aggiuntivo prot. 17336 del 22-11-2013, relativo all'integrazione del Regolamento comunale IMU mediante l'inserimento dell'art. 10 bis (applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta). Il punto viene prelevato con votazione unanime e palese dei 13 consiglieri presenti.

**Il Presidente** dà quindi lettura del verbale della Commissione consiliare al bilancio e spiega che in un primo momento si era pensato di non far pagare la seconda rata IMU su questo tipo di immobili, per i quali lo Stato provvederà a compensare i Comuni, ma poi, per non creare squilibri nel bilancio è stato deciso che il cittadino pagherà e poi chiederà il rimborso. Questo perché il Governo nazionale ha stanziato complessivamente, per l'operazione, 18 milioni di euro e nel caso che questo tetto venga sforato ridurrà proporzionalmente i rimborsi, per cui eventuali eccedenze non rimborsate ricadrebbero a carico del bilancio comunale e provocherebbero un buco nello stesso. **Il Consigliere Cascone** dichiara di non condividere l'ISEE quale parametro di accesso al beneficio, perché tutti sanno come funziona l'ISEE, dove ognuno dichiara quello che vuole, mentre il parametro connesso al valore catastale sarebbe stato più oggettivo, efficace ed equo. **Il Sindaco interviene** per dire che allo stato attuale c'è libertà di regolamentazione per il Comune e quindi si potrebbe aumentare, ad esempio da 15.000 a 40.000 euro, il valore dell'ISEE, ma bisogna sempre fare i conti con le decurtazioni. **Il Presidente** chiarisce che si parla dell'ISEE del comodante, ad esempio il padre proprietario e non del comodatario (figlio). **Il Consigliere Amenta G.**, a sua volta, espone che il parametro della rendita catastale potrebbe creare dei paradossi, perché molta gente, in tempi di maggiore benessere economico, è stata in grado di costruire due case, una per sé e una per il figlio, ma ora non è più in grado di sopportare l'onere di due case. Il fenomeno delle false dichiarazioni dei redditi, continua, si è sempre verificato, ma sono gli organi competenti che devono perseguire questi casi, come si fa contro chi ruba, mentre il Consiglio ha il dovere di adottare una decisione che serve ad alleviare il carico fiscale dei cittadini. **Il Consigliere Savarino esprime** il proprio dissenso dal parametro dell'ISEE, che per sua natura non è valido come la rendita dell'immobile, che è collegata al valore dell'immobile stesso e quindi fa riferimento alle possibilità economiche godute nel tempo da una persona, a un tenore di vita complessivo, anche se residuerebbe qualche dubbio sulla certezza assoluta della giustizia e dell'equità. L'ISEE da considerare, continua, è quello del cedente, che quasi sempre nel nostro Comune è titolare di reddito, e perciò non può essere un parametro valido. **Il Sindaco** interviene per sottolineare che sarebbe impossibile adottare una decisione assolutamente giusta, ci sono varie casistiche e molte variabili, ad es. un artigiano in passato potrebbe aver costruito un immobile di pregio per il figlio ma oggi può non essere più in grado di pagare l'IMU su quell'immobile. Chiama a questo punto in causa la sig.ra Stella, capo del quinto settore e responsabile dell'ufficio tributi, la quale chiarisce che alla data odierna l'unico parametro applicabile a norma di legge è quello dell'ISEE e non quello della rendita catastale. **Il Consigliere Savarino** chiede di cosa si è discusso fin'ora, visto che l'unico criterio poteva essere quello dell'ISEE, il **Sindaco** obietta che è comunque utile discutere nel presente dibattito di un'opzione che è già contemplata nella finanziaria per il 2014. Seguono brevi interventi del Consigliere Amenta G. e del Presidente, sulla tipologia di persone che, realisticamente, potranno usufruire del beneficio in questo Comune.

Esaurito il dibattito, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui al presente punto all'o.d.g. e ne accerta il seguente esito:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

*Pertanto*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

-Visto il Regolamento dell'IMU approvato con delibera di C.C. n. 66 del 31.10.2012 con la quale venivano fissati i criteri di applicazione dell'imposta municipale propria di cui al Decreto 201 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il D.L. 102/2013 convertito con legge n. 124 del 28.10.2013 che all'art. 2 bis recita testualmente " nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito , con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, i Comuni possono equiparare alla abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio".

-Considerato il periodo di grave crisi in cui versa la popolazione;

-Ritenuto opportuno integrare il Regolamento IMU di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 66 del 31.10.2012 al fine di concedere il beneficio di cui all'art. 2 bis della Legge 124/2013 (conversione D.L. 102/2013);

-Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 25-11-2013;

-Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

-Visto lo Statuto comunale;

Con l'esito della votazione di cui in premessa

### DELIBERA

-Per i motivi di cui in premessa, integrare il Regolamento comunale IMU approvato con delibera di C.C. n. 66 del 31.10.2012 con l'art. 10 bis, come di seguito descritto:

-Art. 10 bis- Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato d'uso a parenti

a)Il Comune, **per l'anno 2013**, limitatamente alla **seconda rata** dell'imposta municipale propria, equipara all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze ( escluse quelle classificate nelle categorie catasta A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta l'agevolazione di cui al primo periodo viene applicata ad una sola unità immobiliare.

b) ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma a) il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione di tale beneficio è pari ad € 15.000,00;

c) l'imposta dovuta dovrà essere regolarmente pagata entro la scadenza stabilita dalla normativa vigente.

Il contribuente che rientra nelle caratteristiche delle agevolazioni previste dalle suddette lettere a) e b) dovrà presentare domanda di rimborso all'ufficio tributi comunale entro la data del 24.12.2013.

Il rimborso di che trattasi sarà erogato in tutto o in parte proporzionalmente al trasferimento statale attribuito a questo Ente.

-Dare atto che il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 2 bis, sarà garantito ai comuni con un contributo secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, da adottare in concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

-Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. lgs 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

-----

Con successiva e separata votazione unanime dei 13 consiglieri presenti e votanti, il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

Esito del parere di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 22-11-2013

IL DIRIGENTE: STELLA SILVANA\*

Esito del parere di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 22-11-2013

IL DIRIGENTE: Sig.ra AMATO EMANUELA\*

 Firmato

\*Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

***II PRESIDENTE***

*ZOCCO ANTONINO*

***Il Consigliere Anziano***

*AMENTA GAETANO*

***II SEGRETARIO COMUNALE***

*SPAGNA ANNA*

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* per giorni quindici decorrenti dal **06-12-2013**, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: **1834**

*Canicattini Bagni, li 21-12-2013*

***II SEGRETARIO COMUNALE***

*SPAGNA ANNA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

- Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (comma 1)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

*Canicattini Bagni, li*

***IL SEGRETARIO COMUNALE***

*SPAGNA ANNA*

---